

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 37

Adunanza 30 agosto 2005

OGGETTO: PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI CAVA DI ARGILLA IN LOCALITÀ CASCINASSA.

PROPONENTE: INDUSTRIA LATERIZI SAN GRATO SRL.

COMUNE: POIRINO (TO).

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 12, L.R. 40/98.

GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

Protocollo: 1087 – 363500/2005

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, ELEONORA ARTESIO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale Supplente GIOVANNI MONTEROSSO.

Sono assenti gli Assessori SERGIO BISACCA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS e PATRIZIA BUGNANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Piras.

Premesso che:

In data 05/01/2005 la Ditta Industria Laterizi San Grato srl - con sede legale in Pralormo, strada Ternavasso, P. IVA 00488140013 - ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto di coltivazione di cava di argilla in località Cascinassa, Poirino (TO), di cui all'allegato "A", allegando la documentazione prevista dal medesimo comma;

- contestualmente la ditta ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano " Il giornale del Piemonte", ed agli ulteriori adempimenti prescritti all' articolo 12, determinando così l'avvio del procedimento;

- l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto e del conseguente avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di VIA, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, n.3 del 20/01/2005 individuando il relativo responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- l'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico Provinciale, istituito con DGP n. 63-65326 14/04/1999 e s.m.i, ai sensi della L.R. 40/98;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/1998 è stata attivata la Conferenza dei Servizi alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della legge regionale stessa; le sedute si sono svolte nelle date 25/02/2005 e 15/07/2005 presso la sede dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, Torino;
- il proponente è stato invitato a partecipare alla riunione della Conferenza dei Servizi in data 25/02/2005;
- in data 15/03/2005 è stato effettuato un sopralluogo sul sito in esame al fine di acquisire ulteriori informazioni istruttorie;
- ai fini di una valutazione integrata dell'intervento proposto, come richiesto dalla Ditta, la Conferenza è stata allargata anche ai componenti previsti dalla l.r. 44/2000, con l'obiettivo di ricomprendere nel giudizio finale anche quanto previsto dalla l.r. 69/78;
- dall'esame della documentazione presentata, da quanto emerso dagli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, nonché a seguito del sopralluogo istruttorio, ai fini del completamento dell'istruttoria, questa Provincia ha provveduto a comunicare al proponente l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria con nota del 04/04/2005;
- la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia in data 08/06/2005;
- in data 15/07/2005, si è svolta la Conferenza dei Servizi conclusiva;

Rilevato che:

- Il sito d'intervento è ubicato in località "Cascina Cascinassa", nel territorio comunale di Poirino, in corrispondenza dell'incrocio tra la S.P.134 Pralormo – Carmagnola e la S.P.132 ed a breve distanza dalla fornace di proprietà della Ditta istante e dalla cava autorizzata, attualmente in attività ma in via di esaurimento.
- I terreni in disponibilità della Ditta sono individuati dalla variante al Piano Regolatore Generale Comunale di Poirino come "Aree agricole E2". Lungo i lati meridionale ed occidentale sono previste le "fasce di rispetto strade" relative alla S.P.134 ed alla S.P.132.
- L'area in oggetto risulta gravata dal vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in quanto ricade all'interno della fascia dei 150m del Rio Secco (inserito nell'elenco delle Acque Pubbliche).
- All'interno dell'area in disponibilità sono presenti: la Cascina Cascinassa, una cabina elettrica, un ripetitore per telefonia mobile e due linee elettriche;

- I lavori interesseranno superfici che, allo stato attuale, sono coltivate in parte a mais ed in parte occupate da pioppeto; solo una ridotta superficie è caratterizzata dalla presenza di vegetazione arborea di tipo naturaliforme. Nei pressi del sito di cava si trovano: la Cascina Perona la S.P.132;
- Il progetto di coltivazione è previsto della durata di 20 anni: l'intera area effettivamente interessata dagli scavi sarà suddivisa in quattro lotti con valore temporale di 5 anni ognuno: ogni lotto verrà suddiviso indicativamente in cinque fasce che rappresentano le superfici annuali interessate dalle lavorazioni. Su tali fasce, disposte ortogonalmente alla direzione di arretramento del fronte di scavo, si esplicheranno in maniera sequenziale le suddette azioni: scotico, coltivazione e recupero ambientale;
- I lavori verranno organizzati in modo da mantenere una fascia di terreno tra la zona in coltivazione e quella sulla quale verrà effettuato il recupero, in modo da riparare quest'ultima dalle azioni connesse alla coltivazione (sollevamento polveri, passaggio mezzi, etc.);
- Il progetto è stato elaborato sulla base delle necessità di approvvigionamento della Ditta istante, quantificato mediamente in 55.000 m³/anno di materiale argilloso-sabbioso per il confezionamento di laterizi nella fornace di proprietà;
- le Caratteristiche dimensionali dell' intervento sono le seguenti:

LOTTO	Superficie (m ²)	Volume del materiale movimentato (m ³)	Volume di terreno vegetale movimentato (m ³)	Volume di materiale utile estratto (m ³)
Lotto1	54.965	269.819	21.986	247.833
Lotto2	34.060	293.440	13.624	279.816
Lotto3	34.460	297.440	13.784	283.656
Lotto4	38.515	285.090	15.406	269.684
Totale	162.000	1.145.789	64.800	1.080.990

- Il progetto prevede la predisposizione di opere di regimazione delle acque meteoriche e la predisposizione di 3 aree di decantazione che intercettino le acque di deflusso superficiale prima che vengano recapitate nel Rio Secco;
- Il sito di interesse è collocato nelle immediate vicinanze della fornace di proprietà della Ditta stessa: non è pertanto previsto l'utilizzo della viabilità esistente, quanto piuttosto di costruire un collegamento all'interno delle aree in disponibilità. Tale via, a carattere provvisoria, conetterà il piazzale dell'impianto (in corrispondenza del quale avviene lo stoccaggio a cumulo della materia prima prossima alla lavorazione) al sito di cava in progetto attraverso una strada della larghezza di 10 m e comprenderà un punto di attraversamento del Rio Secco (guado);
- Gli interventi di recupero saranno finalizzati al riuso agricolo nel settore occidentale, dove verranno predisposti nuovi appezzamenti idonei alla coltivazione del mais, ed avranno scopi prettamente naturalistici (quali conservazione, ripopolamento, valenza ecosistemica, ripristino di biodiversità e ricostituzione di habitat naturali) nel settore orientale soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.42/2004;
- A seguito della richiesta di integrazioni è stata prevista la realizzazione, nella zona settentrionale dell'area in disponibilità, di due aree di fitofiltrazione, rispettivamente con capacità di invaso di 260 e 500 m³, e di uno stagno, con capacità di invaso di circa 2600 m³, impermeabilizzato con uno strato di 20 cm di argilla, e con quota di fondo scavo a

264.9 m s.l.m.. Tale sistema viene utilizzato in fase di coltivazione per intercettare le acque meteoriche delle aree in fase di coltivazione ed al termine della fase estrattiva per raccogliere le acque dell'area coltivata. A valle dello stagno è prevista la realizzazione di un fosso di scolo per recapitare le acque sfioranti dallo stagno nel rio Secco;

Considerato che:

- nel corso dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione sono pervenuti i seguenti pareri ex L.R.69/78, depositati in atti, e di seguito elencati:
 - parere positivo dell'Amministrazione Comunale di Poirino espresso nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 15/07/2005;
 - note n. 3911/16.4 del 14/03/2005 e n. 9201/16.4 dell'1/07/2005 del Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva della Regione Piemonte;
 - note n. 10142/25.3 del 28/03/2005, n. 33934/25.3 del 08/07/2005 e n. 35708 del 20/07/05 del Settore decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino della Regione Piemonte;
 - nota 24/02/2005 dell' ENEL Distribuzione - zona Pinerolo;

Considerato inoltre che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché degli elementi acquisiti nelle sedi delle Conferenze di Servizi, l'Organo Tecnico della Provincia di Torino ha elaborato la "Relazione generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico" sul progetto depositata in atti, le "Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale" (allegato "B1") e l'elaborato "Normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale" (allegato "B2"), facenti parte integrante del presente atto, emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

- La presente proposta progettuale ha previsto alcune modifiche durante l'iter istruttorio, a seguito della richiesta di integrazioni.
- Nell'ambito della Conferenza dei Servizi è emersa l'esigenza di definire una serie di prescrizioni per la realizzazione dell'opera e relative agli interventi di coltivazione e recupero ambientale delle aree di cava e delle zone limitrofe, riportate negli allegati B1 e B2;

Ritenuto che:

- per le motivazioni sopra citate l'intervento proposto è da ritenersi compatibile sul piano programmatico, progettuale ed ambientale; gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'opera sono da ritenersi accettabili e sono in ogni caso mitigabili con le precauzioni progettuali già previste e le prescrizioni individuate negli Allegati B1 e B2, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di seguito sintetizzate:
 - Prima del rilascio dell'autorizzazione ex l.r. 69/78, la ditta dovrà inviare al Servizio VIA della Provincia di Torino e all'Amministrazione Comunale, planimetria con la localizzazione del tracciato della linea elettrica dopo lo spostamento ed una relazione descrittiva sulle modalità e le tempistiche di realizzazione;
 - Tale spostamento dovrà comunque avvenire prima dell'inizio della coltivazione sul 3o lotto di progetto;

- Prima dell'inizio della coltivazione dovrà essere realizzata la pista d'accesso all'area di cava ed il guado, previsti in progetto;
- La realizzazione del guado sul Rio Secco dovrà avvenire mediante posa delle previste tubazioni in modo tale da mantenere l'estradosso a quota non superiore a quella del fondo alveo naturale, con i relativi raccordi a monte e a valle. Si ricorda che, per l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica a norma del R.D. 523/1904 e relativa concessione, dovrà essere inoltrata apposita istanza al Settre OO.PP della Regione Piemonte, in marca da bollo e corredata da elaborati in duplice copia modificati come sopra riporato;
- La scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo devono procedere secondo i lotti individuati in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire il recupero ambientale in corso d'opera, garantendo la realizzazione degli interventi previsti nei 4 step indicati a 5-10-15 e 20 anni. La coltivazione deve essere attuata procedendo con ribassi successivi, secondo le modalità indicate in progetto, nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;
- Sia assicurato durante ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere previste in progetto: fosso di guardia esterno all'area di cava nel settore NW, fosso di scolo nella porzione Est, fosso nel settore NO al piede della scarpata, fosso di scolo verso il Rio Secco, fosso a monte dell'area di fitodepurazione e dello stagno, fossi di scolo temporanei;
- Il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto ad una distanza non inferiore a 20 m dalla cabina elettrica, dal ripetitore per telefonia mobile, dalle cascate limitrofe, dai sostegni delle linee elettriche e dalle vie carrozzabili di uso pubblico;
- Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino, entro il 31 marzo di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente (utile e scarto), una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, con indicazione del consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate l'anno precedente e da attuare nel corso dell'anno, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica;
- Ogni 2 anni dall'autorizzazione dovrà essere presentata copia di tre fotografie aeree in successione dell'area interessata dall'intervento estrattivo;
- Una volta all'anno, in occasione degli eventi meteorici più rilevanti, sia eseguito un prelievo sulle acque provenienti dallo stagno di cava ed immerse nel Rio Secco; sui campioni prelevati siano eseguite analisi con ricerca dei solidi sospesi ed idrocarburi totali. Le analisi dovranno essere trasmesse con frequenza annuale all' ARPA, all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino;
- Prima dell'inizio della coltivazione, sia messa in opera, come indicato in progetto, la duna in terra di protezione, con funzione di mitigazione dell'impatto acustico;
- Sia condotta, come indicato in progetto, una campagna di rilievi fonometrici durante le lavorazioni, finalizzate alla verifica dei livelli sonori stimati. Si comunica inoltre, che per le lavorazioni comportanti il superamento dei limiti acustici normativi, ma di durata limitata nel tempo, è possibile richiedere all'Amministrazione Comunale di competenza un'autorizzazione temporanea al superamento dei valori limite d'immissione di rumore, così come previsto dall'art. 6 della L. 447/95;
- La coltre di terreno vegetale sia accantonata, con potenze non superiori a 2 m e venga rimessa a dimora con una potenza minima di 50 cm non appena possibile dopo la coltivazione; sugli accumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive;
- Nella successiva stesura del terreno vegetale, si raccomanda di arricchirne la matrice argillosa con apporti di sostanza organica (letame o compost di qualità). Per il ripristino delle condizioni edafiche nella copertura pedologica, inoltre, si propone la

messa a coltura di un prato stabile polifita che assicuri il ristabilimento di una favorevole struttura fisica e di intensa attività biologica;

- Nell'arco del primo quinquennio siano realizzati gli interventi sulle aree in disponibilità non interessate direttamente dallo scavo, come da progetto presentato;
 - Sia previsto un miglior inserimento dello stagno di maggiore dimensione che si realizzi attraverso la messa a dimora di un canneto in consociazione con *Phragmites* spp. e *Typha* spp., nella zona di perimetro, di un cariceto alle spalle di questo e di vegetazione erbacea igrofila in transizione con il prato stabile che si costituirà su tutta la zona soggetta a rinaturalizzazione;
 - L'importo della cauzione o garanzia assicurativa, relativamente al progetto presentato, è fissato in 1.129.000 EURO, suddivisi come segue:
 - 403.000 Euro per il primo quinquennio
 - 218.000 Euro per il secondo quinquennio
 - 245.000 Euro per il terzo quinquennio
 - 263.000 Euro per il quarto quinquennio;
 - Prima del rilascio dell'autorizzazione ex l.r. 69/78, il proponente dovrà stipulare idonea garanzia finanziaria a favore del Comune di Poirino per l'importo di cui al punto precedente. Il Comune dovrà verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia di Torino;
 - Si ritiene necessario che al Dipartimento ARPA territorialmente competente venga comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
 - Si richiede, inoltre, di concordare con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette;
 - Infine, si richiede che il Direttore dei lavori trasmetta, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Torino, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Deliberazione;
- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono depositati agli atti, sussistano le condizioni di compatibilità ambientale;

Visti:

- l'Allegato "A", Progetto di coltivazione di cava di argilla in località Cascinassa, Comune di Poirino parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'Allegato "B1", Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'Allegato "B2", Normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- la Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico, in atti;
- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi, in atti;
- i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, in atti;
- l'art. 6 della L. 8/7/86, n.349 "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- il D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", e s.m.i.;
- il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" e s.m.i.;
- la L.R. 22 novembre 1978, n. 69 e s.m.i. "Coltivazione di cave e torbiere";
- la L. R. del 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i." Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Quanto sopra premesso e considerato;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, in merito al progetto di coltivazione di cava di argilla in località Cascinassa nel Comune di Poirino (TO), ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, della L.R. 40/98, presentato dall'Industria Laterizi San Grato srl, con sede legale in Pralormo, strada Ternavasso, riportato nell'allegato "A" come parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base delle motivazioni riportate in premessa e delle risultanze istruttorie indicate nella "Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico", in atti. Il presente giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza di tutte le prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale riportate nell'allegato "B1" "Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale", e ai monitoraggi e rilievi topografici, riportati nell'allegato "B2" ("Normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale"), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il rilascio dell' autorizzazione ex l.r. 69/78 è subordinato alla prestazione della garanzia finanziarie, per l' importo citato nell'allegato "B1", a favore del Comune di Poirino, in esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978, il quale è tenuto a verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia;

3. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della l.r. 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;
4. di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto; in particolare, per quanto riguarda la salute, l'igiene e la sicurezza, la ditta istante dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
5. di dare atto che i seguenti atti, non ricompresi nel presente provvedimento, verranno rilasciati secondo le modalità di seguito riportate:
 - 1) entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà essere rilasciata dal Comune di Poirino l'autorizzazione alla coltivazione della cava ai sensi della l.r. 69/78;
 - 2) entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà essere rilasciata dai Comuni di Poirino e Pralormo l'autorizzazione in subdelega ex D.Lgs 42/2004;
 - 3) prima dell' inizio dell'estrazione del materiale, dovrà essere acquisita l'autorizzazione idraulica a norma del R.D. 523/1904 e relativa concessione per la realizzazione del guado sul Rio Secco, previa presentazione di apposita istanza al Settore decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino della Regione Piemonte. Sempre prima dell' inizio dell'estrazione del materiale dovranno essere terminati i lavori di realizzazione della pista di accesso all'area di cava e del guado sul Rio Secco;
6. di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all'A.R.P.A. l'inizio e il termine dei lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza;
7. di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito – Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale Supplente
f.to G. Monterosso

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta

ALLEGATO "B1"

"PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI ARGILLA IN LOCALITA' CASCINASSA "

COMUNE DI POIRINO (TO)

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE

PROPONENTE: Ditta Industria Laterizi San Grato S.r.l

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE:

1.0

Prima del rilascio dell'autorizzazione ex l.r. 69/78, la ditta dovrà inviare al Servizio VIA della Provincia di Torino e all'Amministrazione Comunale, planimetria con la localizzazione del tracciato della linea elettrica dopo lo spostamento ed una relazione descrittiva sulle modalità e le tempistiche di realizzazione.

Tale spostamento dovrà comunque avvenire prima dell'inizio della coltivazione sul 3° lotto di progetto;

1.1

Prima dell'inizio della coltivazione dovrà essere realizzata la pista d'accesso all'area di cava ed il guado, previsti in progetto;

1.2

La realizzazione del guado sul Rio Secco dovrà avvenire mediante posa delle previste tubazioni in modo tale da mantenere l'estradosso a quota non superiore a quella del fondo alveo naturale, con i relativi raccordi a monte e a valle. Si ricorda che, per l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica a norma del R.D. 523/1904 e relativa concessione, dovrà essere inoltrata apposita istanza al Settre OO.PP della Regione Piemonte, in marca da bollo e corredata da elaborati in duplice copia modificati come sopra riportati;

1.3

L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Poirino, richiesti dalla Ditta istante:

Foglio n.124 (pp.cc.): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23;

1.4

Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art.891 del Codice Civile;

1.5

La massima profondità degli scavi non sia spinta al di sotto della quota assoluta di 267 m s.l.m., eccetto che nell'area destinata a stagno per cui la quota assoluta di riferimento è 265 m s.l.m., indicata negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta;

1.6

Il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto ad una distanza non inferiore a 20 m dalla cabina elettrica, dal ripetitore per telefonia mobile, dalle cascate limitrofe, dai sostegni delle linee elettriche e dalle vie carrozzabili di uso pubblico;

1.7

L'area di cava sia completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 m.;

1.8

Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 6 ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo; entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio VIA della Provincia di Torino e all'Amministrazione Comunale, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;

1.9

Le scarpate in fase di coltivazione abbiano inclinazione non superiore a 30 gradi sessagesimali;

In fase di recupero ambientale, al fine di garantirne la stabilità a tempo indeterminato ed assicurare il recupero ambientale, le scarpate dovranno essere profilate secondo la geometria indicata in progetto:

- scarpata con inclinazione pari a 20° sessagesimali in tutte le aree al contorno dell'area di scavo e al contorno dello stagno;
- scarpata con inclinazione pari a 4,6° sessagesimali nelle aree a debole pendenza ubicate nel settore sud-occidentale;
- scarpata con inclinazione pari a 11° sessagesimali nelle 2 aree destinate alla fitodepurazione;

1.10

La scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo devono procedere secondo i lotti individuati in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire il recupero ambientale in corso d'opera, garantendo la realizzazione degli interventi previsti nei 4 step indicati a 5-10-15 e 20 anni. La coltivazione deve essere attuata procedendo con ribassi successivi, secondo le modalità indicate in progetto, nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;

1.11

Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere previste in progetto: fosso di guardia esterno all'area di cava nel settore NW, fosso di scolo nella porzione Est, fosso nel settore NO al piede della scarpata, fosso di scolo verso il Rio Secco, fosso a monte dell'area di fitodepurazione stagno, fossi di scolo temporanei;

1.12

La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato, ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;

1.13

In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959;

1.14

Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;

1.15

Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente (utile e scarto), una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, con indicazione del consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate l'anno precedente e da attuare nel corso dell'anno, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica;

1.16

Ogni 2 anni dall'autorizzazione dovrà essere presentata copia di tre fotografie aeree in

successione dell'area interessata dall'intervento estrattivo;

1.17

Una volta all'anno, in occasione degli eventi meteorici più rilevanti, sia eseguito un prelievo sulle acque provenienti dallo stagno di cava ed immerse nel Rio Secco; sui campioni prelevati siano eseguite analisi con ricerca dei solidi sospesi ed idrocarburi totali. Le analisi dovranno essere trasmesse con frequenza annuale all' ARPA, all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino.

1.18

Prima dell'inizio della coltivazione, sia messa in opera, come indicato in progetto, la duna in terra di protezione, con funzione di mitigazione dell'impatto acustico;

1.19

Sia condotta, come indicato in progetto, una campagna di rilievi fonometrici durante le lavorazioni, finalizzate alla verifica dei livelli sonori stimati. Si comunica inoltre, che per le lavorazioni comportanti il superamento dei limiti acustici normativi, ma di durata limitata nel tempo, è possibile richiedere all'Amministrazione Comunale di competenza un'autorizzazione temporanea al superamento dei valori limite d'immissione di rumore, così come previsto dall'art. 6 della L. 447/95.

2

Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:

2.1

La coltre di terreno vegetale sia accantonata, con potenze non superiori a 2 m e venga rimessa a dimora con una potenza minima di 50 cm non appena possibile dopo la coltivazione; sugli accumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive.

Nella successiva stesura del terreno vegetale, si raccomanda di arricchirne la matrice argillosa con apporti di sostanza organica (letame o compost di qualità). Per il ripristino delle condizioni edafiche nella copertura pedologica, inoltre, si propone la messa a coltura di un prato stabile polifita che assicuri il ristabilimento di una favorevole struttura fisica e di intensa attività biologica;

2.2.

Nell'arco del primo quinquennio siano realizzati gli interventi sulle aree in disponibilità non interessate direttamente dallo scavo, come da progetto presentato;

2.3

Si provveda a sistemare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;

2.4

I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le fasi previste in progetto e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione;

2.5

Siano attuati come da progetto gli interventi di recupero nelle cinque unità ambientali:

- versante del settore sud-occidentale caratterizzato da debole inclinazione: interventi di ripristino orientati ad una destinazione finale agricola;

- scarpate a 20 gradi: impianti arborei-arbustivi a carattere naturaliforme;
- area sub pianeggiante: interventi mirati ad una destinazione in parte agricola e in parte naturalistica (impianto arboreo-arbustivo) , con un area destinata a stagno;
- aree in disponibilità non interessate direttamente dallo scavo (intorno a c.na Cascinassa e nelle superfici perimetrali dell'area di scavo): interventi di potenziamento e manutenzione della vegetazione esistente;

2.6

Sia previsto un miglior inserimento dello stagno di maggiore dimensione che si realizzi attraverso la messa a dimora di un canneto in consociazione con *Phragmites spp.* e *Typha spp.*, nella zona di perimetro, di un cariceto alle spalle di questo e di vegetazione erbacea igrofila in transizione con il prato stabile che si costituirà su tutta la zona soggetta a rigaturizzazione;

2.7

Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere ultimati tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

2.8

Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione;

2.9

Si fa presente che qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;

2.10

La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti 1.15, 1.16 e 1.17 costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;

2.11

In esecuzione del disposto dell'art. 7, c. 3 della L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa relativa al progetto ventennale sia fissato in 1.129.000 EURO, suddivisi come segue:

- 403.000 Euro per il primo quinquennio
- 218.000 Euro per il secondo quinquennio
- 245.000 Euro per il terzo quinquennio
- 263.000 Euro per il quarto quinquennio

La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate ai punti b1 e c2 delle prescrizioni generali;

PRESCRIZIONI GENERALI

a) Adempimenti prima dell'inizio e durante i lavori di coltivazione:

- 1) L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così

come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

- 2) L'imprenditore è tenuto a comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998 e s.m.i.
- 3) Dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle eventuali attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.
- 4) Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere al Dipartimento ARPA territorialmente competente una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nell'atto conclusivo del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

b) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

c) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- 1) l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- 2) è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- 3) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del

beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

4) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

d) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978:

1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data due anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;

2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.

e) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente. Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

ALLEGATO "B2"

"PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI ARGILLA IN LOCALITA' CASCINASSA "

COMUNE DI POIRINO (TO)

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

NORMATIVA TECNICA RELATIVA AI RILIEVI TOPOGRAFICI, AEROFOTOGRAMMETRICI E DI CONTROLLO AMBIENTALE.

PROPONENTE: Ditta Industria Laterizi San Grato S.r.l

1. AGGIORNAMENTI TOPOGRAFICI E AEROFOTOGRAMMETRICI

Prima dell'inizio dei lavori di cava deve essere realizzata una rete di appoggio plano-altimetrica permanente secondo le modalità di seguito riportate:

1.1. Rete di appoggio

- 1.1.1. Rete plano-altimetrica. Devono essere posizionati almeno due vertici quotati principali, appoggiati, mediante opportune operazioni topografiche, ai vertici trigonometrici dell'I.G.M.; inoltre deve essere realizzata la costruzione di una serie di vertici quotati secondari, appoggiati ai vertici principali.

1.2. Scelta, individuazione e conservazione dei vertici quotati

- 1.2.1. I vertici quotati devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato; inoltre i medesimi devono essere rintracciabili facilmente, senza ambiguità, e visibili a distanza.
- 1.2.2. Vincoli di posizionamento. E' vincolante posizionare i vertici quotati secondari in prossimità dei limiti di proprietà, agli estremi di sezioni batimetriche rappresentative, oltre che in punti liberamente scelti dal tecnico.
I vertici quotati secondari devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettometro quadrato della zona.
- 1.2.3. Materializzazione dei vertici quotati. La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, costituiti da contrassegni cilindrici in metallo con testa a calotta sferica su cui sono incisi due tratti in croce, immorsati in un pilastro in cemento armato (dimensione trasversale minima 20 cm ed altezza minima dal suolo 50 cm) posato su fondazione opportunamente dimensionata.
- 1.2.4. Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri.
- 1.2.5. La documentazione relativa ai punti precedenti deve essere inviata alle Amministrazioni individuate al punto 5 almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori.
- 1.2.6. Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più segnali, questi devono essere ripristinati o sostituiti entro 30 giorni con l'obbligo della ditta esercente di darne tempestiva comunicazione alle Amministrazioni, e fornire le relative monografie e variazioni cartografiche.

1.4. Tolleranze

- 1.4.1. Coordinate gaussiane: s.q.m. +/- 0,30 m nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati principali rispetto ai trigonometrici d'appoggio; +/- 0,02 m nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali.

- 1.4.2. Quote: s.q.m. +/- 0,10 m nella determinazione delle quote dei vertici quotati rispetto ai trigonometrici d'appoggio; +/- 0,01 m nella determinazione delle quote dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali; +/- 0,10 m nella determinazione delle quote dei punti del piano quotato.
- 1.4.3. Misure batimetriche: +/- 0,10 m per profondità da 0 a 10 metri; +/- 0,50 m per profondità da 10 a 50 metri; +/- 1,00 m per profondità superiori a 50 metri.

1.5. Rilievi di dettaglio

- 6.5.1. L'operazione di rilievo di dettaglio deve consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, il rilievo deve essere esteso ad un intorno tale da consentire la valutazione dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d'acqua il rilievo e le sezioni devono essere estesi all'intorno di entrambe le sponde. La ditta è tenuta a presentare un rilievo aerofotogrammetrico delle aree di cava, secondo le modalità sopra indicate.

1.6. Restituzione dei rilievi

- 6.6.1. L'esecuzione del disegno del rilievo deve essere effettuato su foglio in poliestere, tracciando su di esso una rete a maglie quadrate tali da coincidere con il reticolato ettometrico gaussiano. In cornice con il reticolato devono essere riportati i valori delle coordinate gaussiane per ogni singola maglia. Le planimetrie devono essere inoltre completate con l'individuazione, tramite opportuna simbologia, dei vertici quotati e degli eventuali pozzi o sondaggi geognostici. L'orientamento e la squadratura del foglio devono essere effettuati in base al reticolato gaussiano.
- 6.6.2. Scritture
Nella restituzione grafica dei rilievi ogni scritta deve essere riportata in modo leggibile, ben disposta, chiara, senza dar luogo ad equivoci.

1.7. Segni convenzionali relativi ai rilievi

Vertice quotato principale:	triangolo equilatero, lato 7 mm
Vertice quotato secondario:	quadrato lato 4 mm
Punti quotati:	punto con relativa quota.
Limiti di proprietà:	linea continua.
Delimitazione autorizzazione:	linea a tratto.

1.8. Aggiornamenti e verifiche topografiche

- 1.8.1. La ditta esercente è tenuta a presentare gli aggiornamenti topografici (utilizzando la medesima scala adottata per gli elaborati progettuali) entro il 31 marzo di ogni anno di autorizzazione con allegata relazione dei lavori di scavo eseguiti. Per tali aggiornamenti devono essere seguite le modalità di esecuzione previste in precedenza.
- 1.8.2. Ogni due anni, entro il 31 marzo, deve essere presentata copia di 2 fotografie aeree (atte alla restituzione fotogrammetrica), in successione, dell'area interessata dall'intervento estrattivo.
- 1.8.3. Gli Organi tecnici competenti per il controllo hanno facoltà di effettuare misure topografiche e batimetriche atte a verificare la rispondenza dei dati riportati sugli elaborati.

1.9. Elaborati per la verifica annuale

Gli elaborati da consegnare alle Amministrazioni competenti, predisposti secondo le modalità descritte ai punti precedenti, sono i seguenti:

- 1.9.1. Una copia eliografica del piano quotato con evidenziazione della zona in autorizzazione
- 1.9.2. Una copia eliografica delle sezioni batimetriche.
- 1.9.3. Tabella riassuntiva dei vertici secondari e principali con le relative coordinate gaussiane e le quote; per ogni vertice quotato deve essere presentata una monografia corredata di documentazione fotografica, del posizionamento, delle coordinate e della quota.
- 1.9.4. Schede monografiche dei vertici trigonometrici cui è stata appoggiata la rete plano-altimetrica.
- 1.9.5. Relazione circa la modalità di rilievo adottate.

Le tabelle riassuntive e le schede monografiche devono essere presentate in aggiornamento, nel caso di modifiche o riposizionamento dei vertici quotati.

2. AGGIORNAMENTI E VERIFICHE AMBIENTALI E DI RECUPERO

- 2.1. La ditta esercente è tenuta a presentare alle amministrazioni competenti entro il 31 marzo di ogni anno le previsioni esecutive dei lavori di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare nel corso dell'anno, nonché il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente.
- 2.2. Ogni due anni, entro il 31 marzo, la ditta è tenuta a presentare una verifica ed aggiornamento delle analisi di inputs-outputs già eseguite ed allegate al progetto.

3. AMMINISTRAZIONI COMPETENTI A CUI INVIARE I MONITORAGGI

Tutti i monitoraggi devono essere presentati secondo i tempi, le frequenze e le scadenze sopracitate alle Amministrazioni Comunali in cui è situata l'attività estrattiva, all' Amministrazione Provinciale.